

## In nome della legge

### Cassazione penale

#### **Confisca di prevenzione – Pericolosità sociale qualificata – Associazione mafiosa – Beni acquisiti successivamente alla cessazione della permanenza – Possibilità – Condizioni**

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, ha ritenuto che anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in un periodo successivo a quello di cessazione della condotta permanente, allorché vi siano una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni siano di diretta derivazione causale della provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa.

*(Sez. II – 13 marzo 2018 n. 14165)*

#### **Attentati contro i diritti politici del cittadino – Elettorato passivo e diritto al mantenimento della carica – Inclusione fra i diritti politici – Determinazione della persona offesa a dimettersi dalla carica di sindaco di un comune – Sussistenza del reato**

La protezione assicurata dall'art. 294 cp ai diritti politici del cittadino e, in particolare, al diritto di elettorato passivo non si esaurisce con la partecipazione all'elezione, ma si estende all'effettivo mantenimento della carica alla quale il cittadino è stato eletto. Pertanto, integra il delitto in esame la condotta connotata da violenza, minaccia o inganno che, intervenendo successivamente alla fase di accesso alla pubblica funzione, determini la persona eletta ad abbandonare la carica conseguita, in tal modo impedendo il compiuto esercizio del diritto politico.

*(Sez. I – 27 ottobre 2017 n. 20755)*

#### **Medici e chirurghi – Art. 6 legge 8 marzo 2017, n. 24 – Abrogazione dell'art. 3, comma 1 del dl 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189 – Introduzione dell'art. 590 sexies cp – Individuazione della disciplina più favorevole – Criteri interpretativi**

L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio dell'attività medico chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche "lieve") d

...

Consultazione dell'intero articolo riservata agli abbonati

03/07/2018